



CH-3003 Berna, UFV, lpe

Ai destinatari secondo l'elenco allegato

Vostro riferimento:

Nostro riferimento: lpe

Responsabile dossier: Lukas Perler

Berna-Liebefeld, 2 settembre 2010

**Revisione totale dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Modifica dell'ordinanza sulle epizootie
Indagine conoscitiva**

Gentili Signore, egregi Signori,

con la presente Vi sottoponiamo il progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale e il progetto di modifica dell'ordinanza sulle epizootie, pregandovi di trasmettere le Vostre eventuali osservazioni e proposte entro il

22 novembre 2010

all'Ufficio federale di veterinaria, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna o all'indirizzo di posta elettronica margot.berchtold@bvet.admin.ch.

L'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è parte integrante dell'Accordo bilaterale concluso tra la Svizzera e l'Unione europea. Mediante l'applicazione del regolamento sui sottoprodotti di origine animale del 21 ottobre 2009, il 4 marzo 2011 nell'UE entreranno in vigore nuove disposizioni. Al fine di mantenere l'equivalenza, il diritto svizzero, in particolare l'ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), deve essere adeguato in alcuni punti.

Le principali modifiche riguardano:

- il campo d'applicazione dell'OESA, che sarà ampliato analogamente all'UE e comprenderà i sottoprodotti di origine animale a base di latte e uova nonché i sottoprodotti provenienti dall'apicoltura;

- il momento in cui i sottoprodotti di origine animale trattati non sono più sottoposti alle prescrizioni di polizia epizootica (punto finale);
- l'armonizzazione delle disposizioni concernenti l'autorizzazione delle aziende e l'identificazione delle diverse categorie di sottoprodotti;
- l'applicazione in Svizzera del divieto di trasformazione dei resti di ristorazione in alimenti per animali vigente nell'UE da diversi anni (il periodo transitorio convenuto con l'UE scade a metà 2011).

Le misure di lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) sono strettamente legate alle disposizioni concernenti l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Il 16 luglio 2010 l'UE ha annunciato in un documento ("TSE road map 2") che sarà, tra l'altro, nuovamente consentito importare sottoprodotti di origine animale della categoria 3 per il foraggiamento destinato ai non ruminanti (ad es. suini, pollame, pesci), tuttavia tale possibilità sarà vincolata ad alcune condizioni. La Svizzera continua a seguire costantemente l'evoluzione della situazione. Se nei prossimi mesi l'UE decidesse di mitigare la legislazione in questo ambito, l'UFV chiederebbe al DFE di adeguare l'OESA senza svolgere dapprima un'ulteriore indagine conoscitiva.

La modifica dell'ordinanza sulle epizoozie è la conseguenza dell'evoluzione della situazione epizootica, delle nuove valutazioni del rischio e delle nuove conoscenze scientifiche. Gli adeguamenti riguardano in particolare la peste equina, l'artrite encefalite caprina, la peste aviaria a bassa patogenicità nonché la laringotracheite infettiva dei polli. Inoltre, sono designati i sevizi che potranno chiedere di essere riconosciuti come organismi abilitati a rilasciare i passaporti per equidi.

Ulteriori esemplari della documentazione relativa all'indagine conoscitiva sono disponibili ai seguenti indirizzi internet:

<http://www.admin.ch/ch/d/qg/pc/pendent.html>
<http://www.bvet.admin.ch/aktuell/01012/index.html?lang=it>.

Ringraziandovi fin d'ora per la preziosa collaborazione, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Hans Wyss
 Direttore

Allegati:

- Progetti d'ordinanza e note esplicative
- Elenco dei destinatari